



PROVINCIA
DI FIRENZE

**INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI
RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA PRESSO ENTI, AZIENDE,
ISTITUZIONI**

(Art. 42, c. 2, D.Lgvo n. 267/2000 – Art. 23 c. 2 Statuto Provinciale)

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente atto si intendono di competenza del Presidente della Provincia le nomine presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi, Fondazioni e Associazioni in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale previste negli Statuti ovvero nei patti parasociali tra i componenti degli stessi.
2. Sono escluse dalla fase di pubblicità del presente atto:
 - a) le nomine attribuite in funzione della carica rivestita;
 - b) le nomine per delega diretta del Presidente della Provincia in sua rappresentanza in base a leggi, regolamenti e statuti,
 - c) le nomine non di esclusiva competenza della Provincia da concordare con altri Enti;
 - d) i rinnovi di incarico nei limiti consentiti dalle norme statutarie.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma il Presidente della Provincia darà contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari.

ART. 2

Criteri generali di pubblicità e trasparenza

1. Il Presidente della Provincia, prima di procedere alla nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, società partecipate, deve dare adeguata pubblicità agli incarichi da conferire e alle loro caratteristiche.
2. All'inizio di ogni anno, per fini di trasparenza, sarà pubblicato sul sito web dell'Amministrazione Provinciale un elenco ricognitivo delle nomine da effettuare nel corso dello stesso presso Enti, Aziende e Istituzioni, con l'indicazione dell'Ente e del termine del nuovo incarico.
3. Sarà pubblicato tre mesi prima della scadenza dell'incarico precedente, ovvero, di norma, un mese prima in caso di nuovo incarico, o di sostituzione di componenti cessati per qualsiasi causa nel corso del mandato, apposito avviso sull'Albo Pretorio on-line, contestualmente comunicato al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari, ai presidenti di commissioni consiliari ed agli organi di informazione locale.
4. Nell'avviso e nelle comunicazioni di cui al comma 3 sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda e istituzione:

- a. l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- b. i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
- c. gli eventuali emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
- d. gli indirizzi programmatici dell'ente interessato.

ART. 3

Requisiti generali

1. I rappresentanti della Provincia negli enti, nelle aziende ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, devono possedere riconosciuta moralità, onorabilità e affidabilità, una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica che deve essere ricoperta e all'attività svolta dall'ente, azienda, ancorché consortili, nelle istituzioni e società partecipate, nonché agli obiettivi che la Provincia si propone di raggiungere attraverso la partecipazione.
2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze emergenti da: incarichi professionali, incarichi accademici ed in istituzioni di ricerca, pubblicazioni, esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, impegno sociale e civile.
3. Ai fini del rispetto del principio della differenza di genere, il Presidente della Provincia:
 - a. deve tener conto che sul totale delle nomine e delle designazioni effettuate sia rispettata la percentuale del 50% di presenza di ogni genere
 - b. comunica le nomine e designazioni alla commissione Pari Opportunità della provincia.
4. Nel caso le designazioni presso altri enti riguardino i collegi sindacali o revisori è obbligatoria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.
5. I requisiti per la designazione e nomina descritti nel presente atto di indirizzo, si applicano anche ai consorzi pubblici per la gestione dei servizi a cui la Provincia di Firenze partecipa.

ART. 4

Cause di incompatibilità e di esclusione

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante della Provincia presso enti, aziende ancorché consortili, istituzioni e società partecipate:
 - a. chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'ente, azienda o istituzione nel quale

rappresenta la Provincia;

- b. chi è titolare di due nomine o designazioni in aziende, ancorché consortili, istituzioni o società partecipate da parte dell'Amministrazione Provinciale
 - c. chi è stato dichiarato fallito;
 - d. chi si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato, salvo che l'interessato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita prima della formalizzazione della nomina;
 - e. chi abbia liti pendenti con la Provincia di Firenze ovvero con l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;
 - f. chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/2000;
 - g. chi si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17 (norme in materia di associazioni segrete);
 - h. i dipendenti, consulenti o incaricati della Provincia di Firenze che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;
 - i. gli ex presidenti e assessori della Provincia possono essere proposti soltanto dopo che sia passato un periodo pari alla durata dell'ultimo mandato o, per gli assessori, dell'ultimo incarico;
 - j. chi è stato nominato per due mandati consecutivi nello stesso incarico;
 - k. chi ha ricoperto nei 5 anni precedenti incarichi analoghi in enti che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestioni, ai sensi dell'art. 1 comma 734 Legge 296/2006, come modificata dall'art. 71 Legge 69/2009.
2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione di cui al comma 1 nel corso del mandato comporta la revoca della nomina o della designazione.

ART 5

Comunicazione di disponibilità

1. La disponibilità di ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Presidente della Provincia mediante formale comunicazione in carta libera, corredata da un curriculum comprendente la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in cui si dà atto del possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 e si accettano gli obblighi di cui al successivo art. 8.

2. Il Presidente della Provincia comunica al Presidente del Consiglio, ai gruppi consiliari ed alla Commissione Consiliare di Controllo i nominativi ed i curriculum delle persone che intende nominare o designare almeno dieci giorni prima di procedere alla nomina.

ART. 6

Nomina dei rappresentanti

1. Il Presidente della Provincia, valutati i curriculum dei candidati, provvede alla nomina o alle designazioni, in base a requisiti di affidabilità e competenza professionale, in relazione all'incarico da assumere, motivando nell'atto i criteri della scelta.
2. Delle nomine e delle designazioni effettuate il Presidente della Provincia dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Provinciale e agli organi di informazione. Il Presidente del Consiglio Provinciale informa il Consiglio nella prima seduta utile e trasmette gli atti alla commissione di controllo.

ART. 7

Indirizzi programmatici e rapporto periodico

1. Il Presidente della Provincia presenta annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, al Consiglio Provinciale un rapporto sulle attività dei soggetti partecipati.
2. Il rapporto dovrà contenere, oltre ai risultati di bilancio relativi all'esercizio finanziario dell'anno precedente, lo stato delle previsioni per l'esercizio corrente, una valutazione sull'attività svolta dal soggetto partecipato ed il grado di coerenza con la missione statutaria e con gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione.
3. Il Consiglio potrà altresì aggiornare o integrare le direttive programmatiche impartite ai soggetti partecipati, cui i rappresentanti della provincia nominati in base alla presente norma, dovranno puntualmente attenersi.

ART. 8

Obblighi dei nominati e dei designati

1. Il soggetto è tenuto, all'atto della comunicazione di disponibilità alla nomina o designazione presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, a rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto per i consiglieri provinciali all'art. 30 dello Statuto. Le dichiarazioni saranno rese e

pubblicate con le modalità previste dal regolamento approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 15 del 2 febbraio 2009, che si applica integralmente a tutti i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni.

2. Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dalla Amministrazione Provinciale per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.
3. I rappresentanti del Provincia presso ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, presentano al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale ed alla Commissione di Controllo, una relazione sullo stato dell'ente e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti.
4. La relazione deve essere sottoscritta da tutti i membri nominati in rappresentanza dell'Amministrazione. La relazione, redatta su modello predefinito (allegato parte integrante al presente atto) ai fini dell'omogeneità di lettura, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno e dovrà contenere tutte le informazioni idonee anche per la redazione del rapporto annuale di cui all'art. 7.
5. Il mancato rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio, la mancata segnalazione di adozione di atti da parte dell'organo gestionale in contrasto con gli indirizzi dati, il mancato deposito delle dichiarazioni di cui al comma 1 o la mancata trasmissione della relazione, e di ogni altra segnalazione su fatti gestionali capaci di incidere negativamente sul bilancio dell'Amministrazione Provinciale, sono contestate dal Presidente della Provincia al rappresentante della Provincia che deve provvedervi entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'inadempienza è considerata ragione per la revoca di cui all'art. 9.

ART. 9

Revoca

1. Il Presidente della Provincia deve procedere con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni della Provincia per sopraggiunta incompatibilità, ovvero per motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall'Amministrazione Provinciale, nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Presidente del Consiglio Provinciale che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 10

Informazione

1. La Provincia di Firenze assicura la tenuta di un apposito Albo pubblico ed accessibile a tutti gli interessati e pubblicato sul proprio sito internet, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, ancorché consortili, alle istituzioni e società partecipate ed ai soggetti in essi nominati o designati dal Provincia;
2. La Commissione Consiliare di Controllo raccoglie gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Provinciale nonché le eventuali indicazioni operative della Giunta per ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate e la relazione annua presentata dai rappresentanti della Provincia di Firenze.

ART. 11

Disposizioni transitorie

1. Al rinnovo degli organi degli enti, delle aziende, ancorché consortili, delle istituzioni e società partecipate che risultano scaduti alla data di esecutività del presente provvedimento non si applicano i termini di cui all'art. 2.

Valutazioni sul ruolo, funzione e operato della dirigenza:

rappresentanti del Provincia:

nominativo

firma

Allegato Schema di Conto economico e Stato patrimoniale (su mod. europeo)